II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2002

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia concernente l'attestato di cui al punto 6 dell'accordo in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini

[notificata con il numero C(2002) 665]

(2002/500/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

viste le decisioni 2001/916/CE [1] e 2001/917/CE [2] del Consiglio, relative rispettivamente alla conclusione di un protocollo aggiuntivo che adegua gli aspetti commerciali dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, e di un protocollo aggiuntivo che adegua gli aspetti commerciali dell'accordo interinale tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1) Nel contesto delle suddette decisioni, il Consiglio ha concluso con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia dei protocolli aggiuntivi che comprendono accordi riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate, in appresso denominati «protocolli aggiuntivi sul vino». I protocolli aggiuntivi sul vino si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2002.

(2) Il punto 6 dell'allegato 1 (accordo in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini) dei protocolli aggiuntivi sul vino annessi all'accordo di stabilizzazione e di associazione e all'accordo interinale, conclusi il 18 dicembre 2001, prevede che il diritto a beneficiare delle concessioni tariffarie sia subordinato alla presentazione di un attestato, emesso da un organismo ufficiale reciprocamente riconosciuto e che figuri in un elenco redatto congiuntamente, il quale certifichi che il vino in questione è conforme al punto 5, lettera b).

(3) Nell'ambito dei protocolli aggiuntivi sul vino annessi all'accordo di stabilizzazione e di associazione e all'accordo interinale, la Commissione, a nome della Comunità, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia hanno negoziato le modalità di applicazione relative al summenzionato attestato. La Commissione deve pertanto approvare tali modalità nella forma di uno scambio di lettere.

(4) Le misure previste dalla presente decisione e lo scambio di lettere allegato sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia concernente l'attestato di cui al punto 6 dell'allegato 1 dell'accordo in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Il direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione delle Comunità europee è autorizzato a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere.

[1] GU L 342 del 27.12.2001, pag. 6.
[2] GU L 342 del 27.12.2001, pag. 24.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

SCAMBIO DI LETTERE

concernente l'attestato di cui al punto 6 dell'accordo tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini [1]

A. *Lettera della Commissione*

Bruxelles, 10 giugno 2002

Signor …,

mi pregio di riferirmi all'allegato I (accordo in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini) del protocollo aggiuntivo che adegua gli aspetti commerciali dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, e un protocollo aggiuntivo che adegua gli aspetti commerciali dell'accordo interinale tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate, conclusi il 18 dicembre 2001 (in appresso denominato «l'accordo»).

L'accordo prevede al punto 6 che le concessioni tariffarie siano soggette alla presentazione di un attestato, emesso da un organismo ufficiale reciprocamente riconosciuto e che figuri su elenchi redatti congiuntamente, il quale certifichi che il vino in questione è conforme al punto 5, lettera b).

In conformità delle consultazioni che hanno avuto luogo tra i rappresentanti della Commissione e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, sono state convenute le seguenti regole in merito al suddetto attestato:

1. **Vini originari della Comunità importati nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia**

1.1. L'attestato di cui al punto 6 dell'accordo è redatto su un modulo conforme a quello riportato nell'allegato del presente scambio di lettere, compilato conformemente ai punti 1.2-1.8.

1.2. Il formato dell'attestato è di 210 × 297 mm. La carta da utilizzare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 40 g/m². Se il documento è costituito da più copie solo la prima copia, che costituisce l'originale, è stampata con sovrimpresso un fondo arabescato. Su questa copia deve essere chiaramente riportata l'indicazione «originale» e sulle altre copie l'indicazione «copia».

1.3. L'attestato viene stampato in una delle lingue ufficiali della Comunità.

1.4. Ciascun attestato reca un numero di serie assegnato dall'autorità competente della Comunità.

1.5. L'attestato è certificato, rispettivamente nelle caselle 10 e 11, dalle autorità, dalle agenzie e dai laboratori competenti della Comunità. Esso è costituito dall'originale e da almeno una copia prodotta simultaneamente, nell'ordine. L'originale e la copia scortano il vino. L'attestato deve essere compilato a macchina o a mano; in quest'ultimo caso deve essere compilato con inchiostro e in stampatello, senza raschiature né sovrapposizioni di parole e non può essere utilizzato se nella compilazione sono stati commessi errori.

Le indicazioni da riportare nella casella 11 possono figurare in un bollettino di analisi distinto, certificato dal laboratorio competente. In tal caso, nella casella 11 dell'attestato figura il riferimento a tale bollettino.

1.6. L'elenco delle autorità, delle agenzie e dei laboratori autorizzati a compilare l'attestato di cui al punto 1.5 è redatto congiuntamente e scambiato tra le parti.

La Commissione informa in tempo utile l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia in merito ad eventuali aggiornamenti di questo elenco.

[1] Allegato I dell'accordo nella forma di un protocollo aggiuntivo che adegua gli aspetti commerciali dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, e un protocollo aggiuntivo che adegua gli aspetti commerciali dell'accordo interinale tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini e talune bevande spiritose, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate.

1.7. All'atto dell'espletamento delle formalità doganali di immissione in libera pratica della partita a cui si riferiscono, l'originale e la copia dell'attestato vengono consegnati alle competenti autorità dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia incaricate dell'espletamento di tali formalità. Tali autorità vi appongono un visto a tergo. Esse restituiscono l'originale all'interessato e conservano la copia per almeno cinque anni.

1.8. La certificazione di cui alla casella 10 dell'attestato può essere sostituita da un'attestazione di denominazione di origine conforme all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 884/2001 della Commissione.

1.9. L'attestato di cui al punto 1.1 sostituisce gli attestati previsti dalla legge dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

1.10. Gli attestati compilati conformemente alla normativa in vigore nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia prima della data di entrata in vigore del presente scambio di lettere possono essere utilizzati fino al 1º luglio 2002 in luogo dell'attestato di cui al punto 1.1.

2. **Vini originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia importati nella Comunità**

2.1. L'attestato di cui al punto 6 dell'accordo è costituito dal documento V.I.1 o V.I.2, compilato conformemente a quanto indicato nel regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione.

2.2. L'elenco delle autorità, delle agenzie e dei laboratori autorizzati a compilare l'attestato di cui al punto 2.1 è redatto congiuntamente e scambiato tra le parti.

L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia informa in tempo utile la Commissione in merito ad eventuali aggiornamenti di questo elenco.

Il presente scambio di lettere entra in vigore dopo la notifica del governo dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del governo macedone sul contenuto della presente lettera.

Voglia accettare, Signor …, l'espressione della mia più alta considerazione.

ALLEGATO

ORIGINALE

1. Esportatore (nome, cognome e indirizzo completo)

2. Destinatario (nome, cognome e indirizzo completo)

COMUNITÀ EUROPEA — STATO MEMBRO EMITTENTE:

ATTESTATO
PER L'IMPORTAZIONE DI VINO NELL'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA

Numero di serie:

3. Visto della dogana slovena (1)

4. Mezzo di trasporto (1)

5. Luogo di scarico (1)

(1) Indicazione obbligatoria solo per i vini che beneficiano di una tariffa doganale ridotta.
(2) Cancellare l'indicazione inutile.
(3) Precisare con una «×» la menzione applicabile.

6. Designazione del prodotto — Codice NC — Marche e numeri — Numero e natura dei colli

7. Quantità in l/hl/kg (2)

8. Numero di bottiglie

9. Colore del vino

10. **ATTESTAZIONE**

Il prodotto sopra designato (3) ☐ è/☐ non è destinato al consumo umano diretto ed è rispondente alle disposizioni vigenti nella Comunità europea in materia di produzione e immissione in circolazione.

Nome e indirizzo completo dell'autorità competente:

Luogo e data:

Firma, nome e qualifica del responsabile:

Timbro:

11. **BOLLETTINO D'ANALISI** (solo se il vino è destinato al consumo umano diretto)

Titolo alcolometrico totale:
Titolo alcolometrico effettivo:
Estratto secco totale:
Acidità totale:
Acidità volatile:
Acidità citrica:
Anidride solforosa totale:

Il vino non è stato sottoposto a pratiche enologiche non ammesse dalla vigente normativa comunitaria.

Nome e indirizzo completo del laboratorio:

Luogo e data:

Firma, nome e qualifica del responsabile:

Timbro:

B. *Lettera dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia*

Skopje, 10 giugno 2002

Signor …,

ho il piacere di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così formulata:

«mi pregio di riferirmi all'allegato I (accordo in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini) del protocollo aggiuntivo che adegua gli aspetti commerciali dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, e un protocollo aggiuntivo che adegua gli aspetti commerciali dell'accordo interinale tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate, conclusi il 18 dicembre 2001 (in appresso denominato "l'accordo").

L'accordo prevede al punto 6 che le concessioni tariffarie siano soggette alla presentazione di un attestato, emesso da un organismo ufficiale reciprocamente riconosciuto e che figuri su elenchi redatti congiuntamente, il quale certifichi che il vino in questione è conforme al punto 5, lettera b).

In conformità delle consultazioni che hanno avuto luogo tra i rappresentanti della Commissione e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, sono state convenute le seguenti regole in merito al suddetto attestato:

1. **Vini originari della Comunità importati nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia**

1.1. L'attestato di cui al punto 6 dell'accordo è redatto su un modulo conforme a quello riportato nell'allegato del presente scambio di lettere, compilato conformemente ai punti 1.2-1.8.

1.2. Il formato dell'attestato è di 210 × 297 mm. La carta da utilizzare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 40 g/m². Se il documento è costituito da più copie solo la prima copia, che costituisce l'originale, è stampata con sovrimpresso un fondo arabescato. Su questa copia deve essere chiaramente riportata l'indicazione "originale" e sulle altre copie l'indicazione "copia".

1.3. L'attestato viene stampato in una delle lingue ufficiali della Comunità.

1.4. Ciascun attestato reca un numero di serie assegnato dall'autorità competente della Comunità.

1.5. L'attestato è certificato, rispettivamente nelle caselle 10 e 11, dalle autorità, dalle agenzie e dai laboratori competenti della Comunità. Esso è costituito dall'originale e da almeno una copia prodotta simultaneamente, nell'ordine. L'originale e la copia scortano il vino. L'attestato deve essere compilato a macchina o a mano; in quest'ultimo caso deve essere compilato con inchiostro e in stampatello, senza raschiature né sovrapposizioni di parole e non può essere utilizzato se nella compilazione sono stati commessi errori.

Le indicazioni da riportare nella casella 11 possono figurare in un bollettino di analisi distinto, certificato dal laboratorio competente. In tal caso, nella casella 11 dell'attestato figura il riferimento a tale bollettino.

1.6. L'elenco delle autorità, delle agenzie e dei laboratori autorizzati a compilare l'attestato di cui al punto 1.5 è redatto congiuntamente e scambiato tra le parti.

La Commissione informa in tempo utile l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia in merito ad eventuali aggiornamenti di questo elenco.

1.7. All'atto dell'espletamento delle formalità doganali di immissione in libera pratica della partita a cui si riferiscono, l'originale e la copia dell'attestato vengono consegnati alle competenti autorità dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia incaricate dell'espletamento di tali formalità. Tali autorità vi appongono un visto a tergo. Esse restituiscono l'originale all'interessato e conservano la copia per almeno cinque anni.

1.8. La certificazione di cui alla casella 10 dell'attestato può essere sostituita da un'attestazione di denominazione di origine conforme all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 884/2001 della Commissione.

1.9. L'attestato di cui al punto 1.1 sostituisce gli attestati previsti dalla legge dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

1.10. Gli attestati compilati conformemente alla normativa in vigore nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia prima della data di entrata in vigore del presente scambio di lettere possono essere utilizzati fino al 1º luglio 2002 in luogo dell'attestato di cui al punto 1.1.

2. **Vini originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia importati nella Comunità**

2.1. L'attestato di cui al punto 6 dell'accordo è costituito dal documento V.I.1 o V.I.2, compilato conformemente a quanto indicato nel regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione.

2.2. L'elenco delle autorità, delle agenzie e dei laboratori autorizzati a compilare l'attestato di cui al punto 2.1 è redatto congiuntamente e scambiato tra le parti.

L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia informa in tempo utile la Commissione in merito ad eventuali aggiornamenti di questo elenco.

Il presente scambio di lettere entra in vigore dopo la notifica del governo dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

ALLEGATO

ORIGINALE

1. Esportatore (nome, cognome e indirizzo completo)

COMUNITÀ EUROPEA — STATO MEMBRO EMITTENTE:

ATTESTATO
PER L'IMPORTAZIONE DI VINO NELL'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA

Numero di serie:

2. Destinatario (nome, cognome e indirizzo completo)

3. Visto della dogana slovena (1)

4. Mezzo di trasporto (1)

5. Luogo di scarico (1)

(1) Indicazione obbligatoria solo per i vini che beneficiano di una tariffa doganale ridotta.
(2) Cancellare l'indicazione inutile.
(3) Precisare con una «×» la menzione applicabile.

6. Designazione del prodotto — Codice NC — Marche e numeri — Numero e natura dei colli

7. Quantità in l/hl/kg (2)

8. Numero di bottiglie

9. Colore del vino

10. **ATTESTAZIONE**

Il prodotto sopra designato (3) ☐ è/☐ non è destinato al consumo umano diretto ed è rispondente alle disposizioni vigenti nella Comunità europea in materia di produzione e immissione in circolazione.

Nome e indirizzo completo dell'autorità competente:

Luogo e data:

Firma, nome e qualifica del responsabile:

Timbro:

11. **BOLLETTINO D'ANALISI** (solo se il vino è destinato al consumo umano diretto)

Titolo alcolometrico totale:
Titolo alcolometrico effettivo:
Estratto secco totale:
Acidità totale:
Acidità volatile:
Acidità citrica:
Anidride solforosa totale:

Il vino non è stato sottoposto a pratiche enologiche non ammesse dalla vigente normativa comunitaria.

Nome e indirizzo completo del laboratorio:

Luogo e data:

Firma, nome e qualifica del responsabile:

Timbro:»

Mi pregio confermarLe che il governo macedone è d'accordo sul contenuto di tale lettera.

Voglia accettare, Signor …, l'espressione della mia più alta considerazione.